

1. premessa

Al fine di offrire un quadro giuridico quanto più esaustivo e puntuale sul tema, il presente Quaderno operativo approfondisce gli aspetti legati all'adempimento previsto dall'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", che - in sede di prima applicazione - per i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, di cui si dirà in seguito, dovrà essere posto in essere **entro il 31 dicembre 2023.**

2. Inquadramento normativo

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*", prevede che: "*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, **con popolazione superiore a 5.000 abitanti**, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione **ed è aggiornata ogni anno**, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20¹, **che in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.**

¹ Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

3. Ambito soggettivo

La norma, in particolare al primo comma, individua i soggetti che devono attuare la disposizione, stabilendo l'obbligo di effettuare, come già anticipato, una ricognizione periodica della situazione gestionale dei **servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica**:

- a) **Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti;**
- b) **Città metropolitane;**
- c) **Province;**
- d) **altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.**

Riepilogando, dunque, **i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le loro forme associative, le Città metropolitane e le Province devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica, che hanno affidato, in base ai seguenti orientamenti interpretativi:**

- ✓ la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “*tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9*”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- ✓ tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- ✓ vanno inclusi i servizi affidati *in house* e soprasoglia affidati senza gara.

Nel silenzio della norma, la competenza in merito all'approvazione dell'atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al secondo comma dell'articolo 30 *de quo*, posto che la norma richiama la contestualità di tale adempimento con l'approvazione dell'analisi annuale dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sembra essere quella del Consiglio Comunale che è già competente su tale ultimo adempimento. Nel caso, infine, di servizi affidati a società *in house* la ricognizione in esame costituisce appendice della relazione di cui al TUSP. Tali aspetti verranno meglio approfonditi nel successivo paragrafo 5.

4. Ambito oggettivo

Come già accennato anche nel paragrafo precedente, uno dei principali problemi che ci si trova ad affrontare è quello della individuazione dei servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione, che sono definiti dal d. lgs. 201/2022 quali SIEG di livello locale “*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non*

² https://www.anci.it/wp-content/uploads/Nota-Anci-SPL_DD-ItalySP.docx

sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" (art. 2, c. 1, lett. c).

I servizi pubblici locali **a rete**, di rilevanza economica, attengono alle c.d. *utilities*, ossia:

- rifiuti
- idrico
- distribuzione del gas
- TPL

più difficile è stabile un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica **non a rete**.

Infatti, il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori; pertanto, deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione.

In merito a ciò si noti che, come indicato nei paragrafi precedenti, sicuramente sono servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i servizi rientranti nell'ambito di applicazione del **Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023**, recante *"Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022"*.

Nello specifico:

- ***impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);***
- ***parcheggi;***
- ***servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);***
- ***luci votive;***
- ***trasporto scolastico.***

In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della

collettività.

Si ricorda che sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica. Questi sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.

Deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento.

5. Il richiamo alla ricognizione periodica del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) sulle partecipazioni

È utile ricordare che resta in vigore l'attività ricognitiva per tutti i Comuni, anche inferiori ai 5.000 abitanti, almeno per quanto riguarda le società in *house providing*, visto che all'art. 17, c. 5, è previsto che *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*.

Invero non si tratta di una novità, visto che comunque il piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP, rinvia al comma 1, all'art. 24, c.1, che a sua volta richiede che le società rispettino *“i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2”* ossia una conferma *“sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”*.

Inoltre, come menzionato nei paragrafi precedenti, l'art. 30 prevede che *“Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”*.

La ricognizione, infine, anche in assenza di affidamenti *in house*, deve essere adottata *“contestualmente”* alla razionalizzazione periodica delle partecipate (ex art. 20 TUSP).

Ogni pubblica amministrazione affidante, comunque, è tenuta ad attenersi, per la pubblicità, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022, costituendo per le *in house* un allegato della razionalizzazione periodica.

6. Pubblicità e trasparenza della ricognizione

Ulteriori adempimenti riguardano la pubblicità e la trasparenza della ricognizione di cui all'articolo 30, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del d.lgs. n. 201/2022.

L'articolo 31, infatti, rubricato: *“Trasparenza nei servizi pubblici locali”*, così recita: *“1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali*

redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3:

a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) gli atti e gli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente”.

La norma in questione disciplina, quindi, gli **obblighi di trasparenza** posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo un punto di accesso unico attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC, in un'apposita sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”.

Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.

La ricognizione deve essere dunque pubblicata tempestivamente tanto sul sito istituzionale dell'ente affidante che trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», già reso operativo dalla medesima Autorità.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE Di Casal di Principe

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) ELENCO DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI DALL'ENTE

Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto erogatore	Soggetto a regolazione Autorità nazionale/locale
Idrico Integrato	Gestione diretta	Comune di Casal di Principe	Si (arera)
Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi integrati	Appalto	Isvec srl	Si (arera)
Stadio Comunale	Gestione diretta	Comune di Casal di Principe	No
Servizio cimiteriale	Grstione Diretta	Comune di Casal di Principe	No
Mensa Scolastica	Appalto	La Mediterranea	Si (CAM di ristorazione collettiva)

Dalla ricognizione dei servizi erogati dal comune di Casal di Principe si evidenziano i due servizi affidati e oggetto della ricognizione, a norma dell'art 30 del Decreto Legislativo n°201, sono:

- il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi integrati
- il servizio di mensa scolastica

in qualità degli unici servizi affidati dall'ente a operatori esterni.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

ISVEC

la **SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA- Il servizio prevede**

- 1. la raccolta in forma differenziata, con modalità domiciliare “porta a porta” in tutto il territorio comunale delle seguenti tipologie di materiali:**
 - a) frazione organica biodegradabile;**
 - b) carta, imballaggi in carta e poliaccoppiati a base cellulosica;**
 - c) cartone da utenze commerciale;**
 - d) contenitori in plastica, lattine di alluminio e di banda stagnata;**
 - e) imballaggi in vetro;**
 - f) frazione residua.**
- 2. raccolta e il trasporto in forma differenziata, il trasporto ed il conferimento presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica;**
- 3. la raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti;**
- 4. la raccolta e trasporto dei RU prodotti nelle aree dei mercati e delle manifestazioni;**
- 5. la gestione dei CCR e lo svuotamento dei contenitori posizionati presso i diversi CCR;**
 - data di approvazione, durata - scadenza affidamento;
 - **inizio del servizio 01/12/2021**
 - **fine del servizio 01/12/2024**
 - valore complessivo e su base annua del servizio affidato;
€ 1.895.992,09 oltre IVA al 10 % compreso € 16.000,00 per oneri della sicurezza.
 - criteri tariffari;
TARI
 - principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti.
 - **Fornitura automezzi;**
 - **Fornitura attrezzature per UND;**

LA MEDIERRANEA

- oggetto "APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRIENNALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE - CIG 8101146D27 CUP: C85E19000020004- REP.N.4032";
- data di approvazione, durata - scadenza affidamento; CONTRATTO STIPULATO IN DATA 02.11.2020 - 18 MESI (TERMINE MARZO 2022) + 16 MESI
- valore complessivo e su base annua del servizio affidato: valore del contratto € 245.640,00 Iva esclusa, di cui € 5.696,00 per oneri di sicurezza - su base annua € 81880,00 oltre iva;
- criteri tariffari: Le tariffe sono applicate in maniera proporzionale al valore dell'Isee ordinario in corso di validità ed in relazione alla residenza, al numero di figli iscritti al servizio per nucleo familiare ed alla presenza di disabilità.
- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: IL SOGGETTO GESTORE FORNISCE A SUO CARICO IL SOFTWARE DI RILEVAZIONE DEL NUMERO DI PASTI FORNITI NEI DIVERSI PLESSI SCOLASTICI E DIRETTAMENTE INTEGRATO CON IL SISTEMA PAGO PA DEL COMUNE ED OFFRE PERTANTO UNA IMMEDIATA RENDICONTAZIONE, TALE SISTEMA OFFRE ANCHE LA PRENOTAZIONE DEL PASTO O L'ANNULLAMENTO AUTOMATICO MEDIANTE APP DIRETTAMENTE PRESSO GLI UTENTI; GARANTISCE IL MENU' AGLI UTENTI SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA DELL'ASL, PRESTANDO ATTENZIONE ALLE DIETE SPECIALI E LA QUALITA' DEI PRODOTTI OFFERTI IN RELAZIONE ALLE STAGIONI; OFFRE UN SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PRIMA E DOPO L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

ISVEC

- struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel, tipologia e consistenza;
- D) Il controllo di esecuzione del contratto è eseguito con risorse interne alla struttura tecnica attraverso la nomina di un Direttore Esecutore del Contratto.**
- E) Il DEC con controlli su strada e controlli da back office provvede in conformità del CSA, a proporre al RUP eventuali penali e/o decurtazioni per servizi non espletati.**
- F) La DEC, oltre l'attività di acquisizione documentale, verifica anche in situ l'espletamento dei servizi giornalieri in maniera puntuale in accordo con quanto stabilito ai sensi dell'art.102 (collaudo e verifica di conformità) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 111 (controllo tecnico, contabile, amministrativo) comma 2 e con riferimento alle Linee guida di cui al Decreto 49/2018 Titolo III.**

LA MEDIERRANEA

- struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza);
- Monitoraggio e controllo qualità assicurato dalla struttura comunale

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

ISVEC

- dati identificativi; IS.V.EC. SRL, p.Iva 05624161211
- oggetto sociale; **Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e di igiene urbana e dei connessi servizi informativi**
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.

LA MEDIERRANEA

- dati identificativi; La Mediterranea Sooc.Coop. P.IVA **03944760614**
- oggetto sociale;Catering
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

ISVEC

Il costo sostenuto per garantire il Servizio Igiene Urbana per l'anno 2022 è stato pari ad € **3.821.832,55 , circa 173,00 ad abitante**

- ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo anno, per cessione dei materiali è stato pari ad € **92.854,24**
- n. personale addetto al servizio:

Addetto N.	Livello contrattuale (1)	Mansione (3)
1	3A	AUTISTA
2	3A	AUTISTA
3	1B	OPERATORE ECOLOGICO

4	3A	OPERATORE ECOLOGICO
5	3A	AUTISTA
6	2A	OPERATORE ECOLOGICO
7	2A	OPERATORE ECOLOGICO
8	1A	OPERATORE ECOLOGICO
9	1A	OPERATORE ECOLOGICO
10	3A	AUTISTA
11	5B	OPERATORE ECOLOGICO
12	2A	AMMINISTRATIVO
13	2A	OPERATORE ECOLOGICO
14	2A	OPERATORE ECOLOGICO
15	3A	AUTISTA
16	2A	MECCANICO
17	2A	OPERATORE ECOLOGICO
18	5A	CAPOSERVIZIO GESTIONE CR
19	2A	OPERATORE ECOLOGICO
20	1A	OPERATORE ECOLOGICO
21	2A	OPERATORE ECOLOGICO
22	3A	OPERATORE ECOLOGICO
23	2A	OPERATORE ECOLOGICO
24	5A	CAPOSERVIZIO
25	4A	AUTISTA
26	3B	AUTISTA
27	3A	AUTISTA

- tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato;

.

⁴ Ai sensi dell'art. 174, c. 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel partenariato pubblico-privato l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

⁵ Nel caso in cui il servizio a rete sia stato affidato da altro ente competente in relazione ad un bacino sovracomunale di gestione del servizio, occorre fare riferimento agli atti dallo stesso adottati.

LA MEDIERRANEA

- costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio; € 3,69 a buono pasto
- costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti;

fatturato del triennio:

<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione;

fatturato del triennio

<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito; **Appalto inferiore ai 5 anni, Pef non obbligatorio e non reso.**
- n. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; (come da **contratto**)
- tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato; Come da deliberazione di Giunta n°51 del 13/06/2022 .Entrate da servizi a domanda individuale con tariffe variabili fino ad un importo massimo di € 3.69 a buono pasto.

4 QUALITÀ DEL SERVIZIO

ISVEC

La carta della qualità in uso nell'anno 2022 è stata aggiornata e pubblicata sul sito

La qualità del servizio è verificata tramite un sistema di controlli previsto dal vigente Contratto di servizio, che coinvolge il Comune di Casal di Principe attraverso un soggetto rilevatore interno e che si articola come segue:

- 1) monitoraggio dei servizi espletati;
- 2) monitoraggio della compatibilità degli automezzi;
- 3) monitoraggio della fornitura delle attrezzature;

Nell'anno 2022 il soggetto rilevatore ha effettuato almeno n. 5 monitoraggi per ogni mese in relazione ai seguenti parametri:

- Raccolta stradale dei rifiuti solidi urbani (RSU);
- Raccolta Porta a Porta (PaP);
- Area mercatale.

Le evidenze emerse dall'attività di verifica in situ dei servizi giornalieri sono state distinte secondo la seguente metodologia di classificazione:

Esito positivo	Con detta dicitura si rileva la positiva rispondenza (conformità) tra gli interventi programmati e/o previsti da contratto e il loro espletamento nel giorno oggetto di Verifica di Conformità (VdC).
Segnalazione	Con detta dicitura si evidenzia il potere dell'Amministrazione comunale e della DEC di segnalare al Gestore eventuali situazioni in cui si richiede un intervento in accordo con quanto previsto dal CSA.
Criticità	Con questa dicitura si rileva una parziale rispondenza (non conformità) tra gli interventi programmati e/o previsti da contratto e il loro espletamento nel giorno oggetto di Verifica di Conformità (VdC); Sempre con la medesima dicitura verrà proposta all'Amministrazione comunale l'applicazione di penalità coerenti con il CSA in caso di mancata risoluzione di una segnalazione entro 24 ore.
Esito negativo	Con questa dicitura si rileva un'inadempienza (non conformità) per la quale verrà proposta all'Amministrazione comunale l'applicazione di penalità coerenti con il CSA.

I dati derivanti dal monitoraggio sono riportati in apposite relazioni mensili .

Dalla relazione della DEC 2022 si rilevano criticità relativamente alla consegna dei mezzi conformi agli atti di gara, prontamente sanzionati dalla DEC.

In tema di applicazione delle sanzioni nei confronti del gestore, si registra un andamento fisiologico con applicazione di n. 10 sanzioni determinate da alcuni disservizi rilevati, per un valore di penali applicate pari a Euro 115.500,00, che sono stati ritenuti sui ratei mensili del corrispettivo dovuti al gestore. Le sanzioni sono applicate secondo procedura regolata dal Contratto di servizio che prevede la contestazione e il contraddittorio con il gestore. I parametri di valutazione in uso risultano tutti di qualità sufficiente con un miglioramento del servizio.

⁶ La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CiVIT con la delibera n. 3/2012 adottò le "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

LA MEDIERRANEA

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

INDICATORI DI QUALITA'							
Descrizione	Tipologia indicator e	Parcheggi	Impianti sportivi	Servizi cimiteriali	Luci votive	Trasporto scolastico	Mensa scolastica
Qualità contrattuale							si
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo						
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento					immediato
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento					immediato
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	SI, in caso di abbonamento				immediato
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo						Due giorni
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo						Un giorno
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo						Un giorno
Cicli di pulizia programmata	quantitativo						no
Carta dei servizi	qualitativo						si
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo						Pos
Qualità tecnica							
Mappatura delle attività relative al	qualitativo						si

servizio							
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo						Snon applicabile
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo						si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo						si
Accessibilità utenti disabili	qualitativo						si
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente					
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico							
Agevolazioni tariffarie	quantitativo						si
Accessi riservati	quantitativo						Non applicabile
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente					

⁶ La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CiVIT con la delibera n. 3/2012 adottò le "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

Efficienza e qualità del servizio

Per questa parte si possono prendere a riferimento anche gli stessi indicatori di qualità del Decreto MIMIT in adempimento dell'art. 8.

Questi elementi, essenzialmente mutuati dalle indicazioni di ARERA per il SII e per quello dei rifiuti, oggettivamente numerosi e complessi (<https://www.anticorruzione.it/>-

[/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica](#)), permettono di fotografare la situazione esistente.

4. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Indicare i valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

ISVEC

Il vigente Contratto di servizio per la gestione e l'erogazione dei servizi di Igiene Ambientale tra il Comune di Casal di Principe ed ISVEC è stato approvato con Determina di Settore n° 421 del 15/11/2021 ha durata DI TRE ANNI , con decorrenza dal 01/12/2021.

Gli obblighi posti dal Contratto di servizio a carico del soggetto affidatario sono raggruppabili come segue:

Obblighi di trasmissione di dati informativi all'Ente Concedente:

- **trasmissione di documenti attestanti la regolarità fiscale, previdenziale ed assicurativa;**
- **trasmissione della relazione tecnico-finanziaria;**
- **trasmissione dei dati relativi ad ogni subappalto affidato;**

- trasmissione delle informazioni sulla gestione e sulle criticità correlate alla qualità delle raccolte differenziate rilevate presso le piattaforme CONAI;
- trasmissione delle informazioni sulle criticità operative che hanno generato la necessità di recupero di servizi;

Obblighi amministrativi:

- obbligo di dotarsi della carta di qualità dei servizi e di provvedere al periodico aggiornamento;
- obbligo di concordare il piano di comunicazione;
- obbligo di adozione del Piano Economico Finanziario;

Obblighi sui servizi:

- obbligo di assistenza verso gli utenti presso il CCRé di corretta manutenzione periodica di tutti i contenitori;
- obbligo di raggiungere le performance di RD rispetto al target indicato nel Piano annuale dei servizi;

Il rispetto degli obblighi contrattuali è monitorato e verificato secondo quanto riportato e dettagliato nella “sezione caratteristiche della qualità del servizio”.

ESEMPIO:

LA MEDIERRANEA

ESEMPIO:

	Volumi - quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Obblighi di servizio pubblico (altro)	Piano degli investimenti
<i>Contratto di servizio</i>		Scuole comunali				
<i>Risultati raggiunti</i>		100%				
<i>Scostamento</i>		0				

Eventuale

5. VINCOLI

Indicare l'eventuale sussistenza:

- di disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali;
- di vincoli tecnici e/o tecnologici;

incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

	Effetti sulla economicità del servizio	Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Effetti sulle modalità di erogazione	Impatto sull'utenza	Altro
<i>Vincolo - descrizione</i>					

CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;
- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.